

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER IL COMMERCIO

ART. 1 – ISTITUZIONE

Per favorire la partecipazione dei cittadini nell'azione di governo locale a favore delle attività commerciali del territorio di Busto Garolfo, è istituita la Consulta Comunale per il Commercio

ART. 2 – FUNZIONI DELLA CONSULTA

1. La Consulta collabora con l'Amministrazione Comunale con funzioni propositive, consultive e di studio nella definizione di azioni, proposte e politiche di promozione e di sviluppo delle attività commerciali.

2. A tal fine, la Consulta propone alla Giunta comunale:

- a) progetti, ricerche, incontri, dibattiti ed iniziative attinenti il settore del commercio tradizionale segnalando anche opportunità di finanziamenti;
- b) iniziative per la scoperta, la valorizzazione e il coordinamento delle risorse presenti sul territorio, per una migliore fruizione e valorizzazione dell'offerta globale;
- c) ogni altra misura utile alla soluzione dei problemi che ostacolano lo sviluppo della attività commerciali e produttive del territorio.

3. La Consulta, inoltre,

- a) favorisce il raccordo tra le varie associazioni di categoria e le istituzioni locali;
- b) fornisce, se richiesto dal Sindaco, pareri in merito a strumenti di programmazione di competenza comunale o sovracomunale, inerenti i campi di intervento della Consulta.

ART. 3 – COMPOSIZIONE

1. La Consulta è composta da nr 8 rappresentanti dei commercianti, artigiani e professionisti titolari di un punto vendita aperto al pubblico nel territorio comunale.

2. Alla nomina dei predetti componenti provvede il Sindaco sulla base dei risultati della votazione espressa dai commercianti, artigiani e professionisti titolari di un punto vendita aperto al pubblico nel territorio comunale, presenti alla riunione appositamente convocata e presieduta dall'Assessore delegato al commercio.

3. Il Presidente della Consulta è nominato dal Sindaco.

4. I componenti la Consulta cessano dalla carica con lo scioglimento del consiglio comunale.

5. Alla consulta partecipa senza diritto di voto il Sindaco o l'Assessore delegato al commercio.

6. Alla surroga dei componenti elettivi venuti meno per qualsiasi motivo nel corso di durata della Consulta, provvede il Sindaco sulla base della graduatoria dei primi non eletti nell'originaria assemblea dei titolari di punti vendita ed in assenza attraverso la convocazione di una nuova assemblea.

7. Ai componenti degli organi della Consulta non è attribuito alcun gettone di presenza per la partecipazione alle sedute.

ART. 4 – FUNZIONAMENTO

1. La Consulta si riunisce almeno 2 volte l'anno in uno dei locali del palazzo comunale.

2.Essa è convocata dal Presidente su sua iniziativa, su richiesta del Sindaco o di almeno un terzo dei componenti.

3.La Consulta nella sua prima riunione stabilisce le modalità per il suo funzionamento, prevedendo che le sue decisioni vengano assunte a maggioranza dei presenti.

4.In occasione della seduta della consulta il Presidente designa un componente quale segretario verbalizzante.

5.Il verbale della seduta, a cura del presidente, viene trasmesso alla segreteria generale del Comune per la sua archiviazione.

6.Alle riunioni della Consulta possono essere invitati a partecipare e relazionare, su invito del Presidente, esperti o tecnici del settore, rappresentanti di altri enti pubblici e/o associazioni.

7.La Consulta nell'esercizio della sua attività non può disporre spese nè assumere impegni nei confronti di terzi in nome e per conto del Comune